



CITTA' DI TORINO

PROP 7972 / 2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DI BIGENITORIALITA' DEL DOPPIO DOMICILIO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Il Consigliere Silvio Viale

RICHIAMATI

- la mozione n. 41/2016, “Misure a favore della bigenitorialità – Istituzione di apposito registro e predisposizione del relativo regolamento comunale”, approvata il 18 aprile 2016, che impegna il Sindaco e la Giunta ad istituire “un registro per la bigenitorialità, al quale, anche solo uno dei genitori potrà iscrivere il proprio figlio anche se l’altro genitore vive in casa diversa. Fermo restando che la residenza rimarrà univoca ai sensi dell’articolo 45 del Codice civile e nei limiti dell’esercizio della responsabilità genitoriale eventualmente imposti dalle autorità giudiziarie e ad “adottare apposito regolamento della bigenitorialità, che disciplini l’utilizzo e la tenuta del sopra citato registro”;
- la Convenzione sui Diritti per l’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, che all’art 9 recita “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro Volontà ... rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori ...”, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991;
- la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006, che sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse, introducendo il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili, affinché le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- l’art. 337 ter del Codice civile il quale recita che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”;
- l’art 30 della Costituzione, “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”;
- l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, diritti del minore “il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse;
- gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d’Europa 1.9.2005, “Serie Trattati Europei n. 192”;
- l’art. 9 della legge 903 del 1977, “Parità di trattamento fra uomini e donne in materia del lavoro”, laddove afferma che “il minore ha la residenza col genitore col quale convive”, da cui si deduce

- che in regime di affidamento condiviso il figlio abita presso entrambi i genitori”;
- la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall’assemblea generale il 18.12.1979 per assicurare “condizioni di parità”, che all’art. 16 prevede “gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l’interesse dei figli sarà la considerazione preminente”;
 - l’istituzione in numerose città italiane, fra le quali Trento, Firenze, Savona, Verona, Parma, Milano, Bologna, Siracusa, Ascoli Piceno e Pinerolo, di un registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità nel quale vengono iscritti i figli di genitori con residenze diverse;

CONSIDERATO

- che il Comune di Torino attraverso i propri servizi, quali la consulenza alla coppia, la consulenza genitoriale e la mediazione familiare opera a sostegno alla famiglia anche nei suoi momenti di maggiore criticità;
- che con l’istituzione del Registro comunale della bigenitorialità, a partire dai doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole, viene agevolato il diritto di entrambi di conoscere e partecipare a tutte le vicende che interessino la vita e l’educazione dei figli, garantendo a entrambi i genitori la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione in relazione al nominativo del proprio figlio;

VISTO

- il “Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità e del Doppio Domicilio”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO

- il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità della presente per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI APPROVARE

- il “Registro della Bigenitorialità” e il “Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità e del Doppio Domicilio”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

13/03/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Silvio Viale

Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. REGOLAMENTO_COMUNALE_BIGENITORIALITA'.docx



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta